



Parere breve in tema di società sportiva dilettantistica partecipata

Associato richiedente: S. Luoni

Quesito

AMSC spa (società di servizi interamente partecipata dal Comune di Gallarate) vorrebbe costituire una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata a cui poi darebbe in gestione l'impianto natatorio di Gallarate con una convenzione a parte. Resta da capire la compatibilità tra la figura del soggetto a partecipazione pubblica e la società sportiva dilettantistica.

Risposta al quesito

Al quesito in esame si deve dare risposta negativa, soprattutto considerato il mutato panorama normativo in seguito alla riforma tanto del terzo settore quanto dell'impresa sociale.

Infatti dal panorama normativo odierno si evince come, tutte le attività che non siano strettamente pubbliche (e quindi a beneficio necessario della comunità), siano demandate agli enti privati (imprese sociali ed enti del terzo settore, appunto), in forza di un principio di solidarietà orizzontale.

Di tale impostazione vi è comprova tanto nel divieto di cui all'art. 1 co 2 del d. lgs. 112/2017¹, che nega alle amministrazioni pubbliche la possibilità di acquisire la

¹ Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale le società costituite da un unico socio persona fisica, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati.



qualifica di impresa sociale, quanto negli art. 5 co 1 lett. t) d. lgs. 117/2017 e 2 co 1 lett. u) d. lgs. 112/2017, che contemplano tra le attività ad appannaggio delle imprese sociali e degli enti del terzo settore proprio l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche.

Peraltro deve anche considerarsi come il divieto di cui all'art. 1 co 2 del d.lgs. 112/2017 debba interpretarsi in modo sostanziale e non formale, impedendo così altresì la partecipazione da parte dell'amministrazione pubblica alle imprese sociali, dato che, in caso contrario, il divieto sarebbe facilmente aggirabile, in frode alla legge.

Milano, 24 settembre 2018

In Fede

Prof. Notaio GAM Trimarchi

Dott.ssa Valeria Zampaglione